IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E LA QUALIFICA PROFESSIONALE DEL CONVENUTO E I DATI IDENTIFICATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MENZIONATE, INCLUSI GLI UFFICI GIUDIZIARI, E DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI PENALI CITATI.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Igina Maio Presidente f.f.

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità – celebrato con rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130, comma 1 c.g.c. - iscritto al n. 14796 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- R. S., nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Buonocore (p.e.c.: stefano.buonocore@avvocatiudine.it) e dall'avv. Giacomo Biasutti (p.e.c.: giacomo.biasutti@avvocatiudine.it), disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Udine, piazza Garibaldi, n. 4.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio del 16 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino, e l'avv. Gianluca Taiani, in sostituzione degli avvocati Stefano Buonocore e

Giacomo Biasutti, nell'interesse del convenuto.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 19 dicembre 2024 e notificato il 13 gennaio seguente presso il domicilio eletto in sede di contestazione preliminare di responsabilità, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato R. S. per sentirlo condannare al pagamento, "*in favore della Regione Friuli Venezia Giulia*", della somma di euro 14.000,00 (quattordicimila/00), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il "*danno da disservizio*" che il convenuto, all'epoca dei fatti "*omissis*", avrebbe arrecato all'Amministrazione di appartenenza per il "*disimpegno dalla propria attività istituzionale*" ricondotto dalla Procura regionale a "*reiterate, quasi quotidiane, attività di autoerotismo e di conversazioni di natura erotica poste in essere dallo* [stesso] *durante il servizio, con conseguente espletamento della propria attività istituzionale in modo inefficiente*", nel "*periodo dal 04.04.2019 al 22.10.2020*" in "*429 distinti episodi*" complessivamente realizzati in "*96 (novantasei) ore, 49 (quarantanove) minuti e 9 (nove) secondi*".

II. L'azione della Procura regionale trae origine da una nota del 26 ottobre 2021 con la quale la Procura della Repubblica di *omissis* ha inviato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di *omissis* – conclusa con l'assoluzione "*perché il fatto non sussiste*", a

fronte della contestazione del reato di cui agli articoli 81, secondo comma e 479 c.p., per false attestazioni "*delle proprie presenze in ufficio*" - e gli atti del relativo procedimento penale *omissis* R.G.N.R.; la trasmissione di tale documentazione alla Procura della Repubblica era stata disposta dallo stesso G.I.P. "*per le valutazioni di competenza*", avendo questi rilevato che l'odierno convenuto aveva "*conseguito un ingiusto profitto per avere percepito la retribuzione anche con riguardo alle ore non effettivamente lavorate*" e, dunque, ritenuto tale aspetto meritevole di "*un approfondimento di indagine per valutare la eventuale sussistenza di ulteriori e diverse ipotesi di reato*".

II.1. Al riguardo, l'ufficio requirente riferisce, inoltre, che:

- la citata sentenza n. *omissis* è stata "*appellata dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di omissis e* [che] *il procedimento d'impugnazione si concludeva con la sentenza n. omissis, divenuta irrevocabile il omissis* […]*, che confermava l'esito di quella del Giudice di prime cure*";
- ciò "*determinava, ai fini disciplinari, l'archiviazione da parte del omissis*";
- altro procedimento penale (*omissis*) si "*è concluso con l'archiviazione, in accoglimento della richiesta in tal senso del P.M." (nel decreto di archiviazione del G.I.P. di omissis* e depositato il giorno seguente si legge, in particolare, che i fatti erano già stati oggetto del citato procedimento *omissis* e che "*le attività condotte di autoerotismo avvenute negli orari d lavoro hanno durata di pochi secondi ciascuna e pertanto difetta*

l'elemento dell'apprezzabile danno per la Pubblica Amministrazione necessario ad integrare il reato ipotizzato", cioè quello di cui all'articolo 640, secondo comma c.p., come emerge dalla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di *omissis*), e che il "*relativo vaglio disciplinare si definiva con l'archiviazione della posizione*" (cfr. anche nota del *omissis*);

- ulteriore procedimento penale ("*omissis*") si "*concludeva, anch'esso, con il decreto di archiviazione del omissis del GIP del Tribunale di omissis, in accoglimento della richiesta della pubblica accusa*" [nel decreto di archiviazione del G.I.P. di *omissis* e depositato il giorno 30 seguente si legge, in particolare, che "*che l'indagato, in qualità di omissis, era a conoscenza dell'indagine sul traffico di stupefacenti in corso e del cattivo operato dei sottoufficiali, tuttavia da un lato, aveva ritenuto lo stesso frutto di buona fede (come emerge dalle trascrizione della intercettazioni ambientali in atti), dall'altro, nessuna prova specifica emerge sulla effettiva conoscenza delle circostanze che i sottoufficiali avessero volontariamente omesso lo svolgimento di accertamenti richiesti dal p.m. (quale la comunicazione dell'identità della fonte confidenziale) o comunque prodromici alle indagini in corso*"], e che il "*procedimento disciplinare nei confronti dello S. veniva, di conseguenza, archiviato*" (cfr. anche nota del *omissis*, dove è, peraltro, indicato che si procedeva per "*frode in processo penale*

e depistaggio e favoreggiamento personale").

III. La Procura – dopo aver descritto i 429 episodi in cui si sostanziano le "*condotte dolose*" contestate – sostiene che *omissis* […] *ha patito un danno da disservizio per interruzione del rapporto sinallagmatico per effetto delle condotte illecite poste in essere dallo S. con conseguente mancato ottenimento della legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività della P.A. di appartenenza*", evidenziando, al riguardo, che tale danno è stato "*quantificato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c.,* […] *in euro 14.000,00, pari al 10% - arrotondato per difetto - degli stipendi (emolumenti fissi e continuativi) lordi percepiti negli anni 2019 (euro 70.045,87) e 2020 (euro 71.772.35), pari a complessivi euro 141.818,22*".

IV. Il danno da disservizio, quantificato, appunto, in "*euro 14.000,00*", è stato contestato a R. S. con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 9 ottobre 2024 e notificato il giorno 14 seguente.

IV.1. La contestazione preliminare di responsabilità è stata riscontrata con deduzioni, rese con assistenza legale, datate 17 dicembre 2024 (e depositate in pari data, secondo quanto riferito dalla Procura regionale).

V. L'Ufficio requirente conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti *supra*, *sub* I.

VI. Il convenuto – nel costituirsi con memoria depositata il 21 maggio 2025 – ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all'articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del

giudizio "*mediante il pagamento di una somma pari ad euro 7.000,00*" e allegando, al riguardo, il previsto parere favorevole reso il 9 maggio precedente dalla Procura regionale (peraltro anche dalla stessa depositato in quest'ultima data).

VII. Con decreto n. 1/2025 del 12 giugno 2025, adottato a valle della camera di consiglio in pari data, questa Sezione giurisdizionale, accogliendo la richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto, ha:

- determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio in euro 7.000,00 (settemila/00);
- stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento di tale somma a favore del *omissis* [rettificando così, d'ufficio, l'evidente errore materiale in cui è incorsa la Procura regionale formulando la domanda di condanna "*in favore della Regione Friuli Venezia Giulia*"; non rientrando il profilo dell'individuazione del soggetto presunto danneggiato nel perimetro di applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., ben può, infatti, il Collegio, ovviamente nei limiti del prospettato danno, indicare quale beneficiario della condanna un soggetto diverso o cumulare, a quello reputato danneggiato, soggetti ulteriori che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sentt. n. 961 del 31 dicembre 2019, n. 372 del 6 marzo 2014 e n. 3018 del 10 ottobre 2013), atteso che il Procuratore presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti non agisce mai nel nome e nell'interesse della singola amministrazione, che assume essere stata in concreto danneggiata dal comportamento dei propri amministratori e dipendenti, bensì, e sempre, a tutela delle pubbliche risorse che, a suo avviso, hanno subito un depauperamento a seguito del loro comportamento doloso o gravemente colposo (Corte dei conti, Sez. II app., sent. n. 52 del 20 marzo 2007)];

- fissato l'udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2025 per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma medesima;
- fissato al decimo giorno che precede tale ultima data il termine per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell'avvenuto versamento.

VIII. Il citato decreto n. 1/2025 del 12 giugno 2025 è stato comunicato alla difesa del convenuto in pari data.

IX. Il 10 luglio 2025, la difesa del convenuto, in esecuzione del decreto in argomento, ha depositato:

- nota del *omissis*, recante l'indicazione del conto corrente postale e del codice IBAN presso cui eseguire il versamento in argomento;
- scheda recante riepilogo del versamento della somma di euro 7.000,00 eseguito dal convenuto a favore del *omissis* tramite bonifico sul codice IBAN indicato *omissis*, riferito a "*esecuzione decreto rito abbreviato art 130, c 1, cgc n 1-2025 dd 12.06.2025 giudizio n 14796 reg segr Corte Conti FVG*";

- copia documento descrittivo del predetto pagamento, avvenuto il 27 giugno 2025, recante firma del cassiere del Servizio amministrativo della *omissis*.

Con la stessa nota di deposito, la difesa ha altresì chiesto, "*anche ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, che in caso di diffusione o riproduzione degli atti del giudizio in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità,* [siano omesse] *le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati*".

X. Con decreto presidenziale del 16 settembre 2025, l'udienza camerale del giorno 18 seguente, originariamente fissata per la prosecuzione della trattazione del giudizio con rito abbreviato, è stata rinviata al giorno 16 del mese successivo.

XI. Nell'udienza in camera di consiglio del 16 ottobre 2025, il Pubblico Ministero ha concluso per la definizione alternativa del giudizio, con condanna alle spese; anche la difesa del convenuto ha insistito per la definizione del giudizio con rito abbreviato.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

1. L'articolo 130, comma 1 c.g.c. prevede che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla*

sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".

Secondo il comma 6, primo periodo dello stesso articolo 130 c.g.c., "*Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno*".

Il successivo comma 7 prevede, poi, che "*In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*".

Ai sensi del comma 8, infine, "*Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese*".

2. Orbene, dalla documentazione depositata dalla difesa del convenuto emerge che il 27 giugno 2025 è stato eseguito il pagamento della somma di euro 7.000,00 a favore della *omissis* e che questa ha acquisito l'importo in parola.

In altri termini, il convenuto ha correttamente e tempestivamente eseguito il decreto n. 1/2025 del 12 giugno 2025, adottato ai sensi dei testé citati comma 6 e 7 dello stesso articolo 130 c.g.c..

2.1. Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti del convenuto medesimo, l'intervenuta definizione alternativa del giudizio.

3. Per il regolamento delle spese di giustizia, previsto dall'articolo 130, comma 8 c.g.c., ritiene il Collegio che, alla luce dell'articolo 31, comma 3 del predetto codice, non sussistano le condizioni previste per la compensazione, anche solo parziale, delle stesse e che pertanto esse - liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo - vadano poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

a. dichiara l'intervenuta definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'articolo 130 c.g.c.;

b. condanna R. S. al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 1.467,51 (millequattrocentosessantasette/51).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

L'estensore — Il Presidente f.f.

Paolo Gargiulo — Igina Maio

(firmato digitalmente) — (firmato digitalmente)

Il COLLEGIO,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi delle generalità e della

qualifica professionale del convenuto, delle Amministrazioni pubbliche menzionate, inclusi gli Uffici giudiziari, e degli atti dei procedimenti penali citati.

Il Presidente f.f.

Igina Maio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 20 ottobre 2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E LA QUALIFICA PROFESSIONALE DEL CONVENUTO E I DATI IDENTIFICATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE MENZIONATE, INCLUSI GLI UFFICI GIUDIZIARI, E DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI PENALI CITATI.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to dott.ssa Anna De Angelis